Al Sindaco di Puegnago del Garda Adelio Zeni

Ill.mo Signor Prefetto Valerio Valenti Prefettura di Brescia

Ill.mo Signor Questore Vincenzo Ciarambino Questura di Brescia

protocollo@pec.comune.puegnagodelgarda.bs.it

protocollo.prefbs@pec.interno.it

urp.quest.bs@pecps.poliziadistato.it

OGGETTO: Attività del circo Armando Orfei

La scrivente Associazione di categoria Ente Nazionale Circhi (aderente all'A.G.I.S. – Associazione Generale Italiana Spettacolo), che da statuto coordina, rappresenta e tutela i circhi italiani, e che per tali funzioni di rappresentanza del settore fa anche parte della Commissione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per il circo e lo spettacolo viaggiante, oltreché della Consulta per i problemi dello spettacolo in seno al predetto Ministero, apprende con sconcerto del contenuto della comunicazione a firma del sindaco del Comune di Puegnago del Garda, con la quale invita – per domani 2 luglio 2016 – nella Sala Consiliare ad una riunione che vede all'ordine del giorno "attendamento circo Orfei...; varie ed eventuali".

Preme anzitutto rilevare che fra i destinatari dell'invito non figura l'Associazione di categoria rappresentante del settore, che la legge vigente in materia di circhi e spettacolo viaggiante (n. 337/68) all'art. 9, prevede debba essere consultata prima di assumere decisioni regolamentari in materia di attività circense. Mentre ci sono testate giornalistiche e cittadini sottoscrittori della lettera di protesta.

Ci si chiede, inoltre, se sia sufficiente una "pressione" di tipo lobbistico proveniente da associazioni animaliste che hanno tutto l'interesse ad ostacolare l'attività dei circhi, e mediatico, per giustificare una "consultazione" che non si comprende quali finalità debba avere e da dove tragga il proprio fondamento giuridico-amministrativo.

Teniamo dunque a chiarire quanto segue, prima che vengano eventualmente assunte decisioni in contrasto con la normativa vigente e con la giurisprudenza costante e consolidata in materia.

La legge vigente che regola l'attività dei circhi e dello spettacolo viaggiante, la n. 337/68 - (G.U. 10/4/1968 n. 93), recante "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" - all'art. 9 stabilisce l'obbligo per i Comuni di compilare "un elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi" e "le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle Amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni di categoria", e quindi l'Ente Nazionale Circhi per quanto riguarda le imprese circensi. "L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno".

"Lo Stato – recita l'art. 1 – riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore". E ciò vale per tutti gli spettacoli corrispondenti ai canoni della tradizione circense, nella quale devono ovviamente ricomprendersi gli spettacoli con animali di origine selvatica od esotica.

Nessuna limitazione è posta agli spettacoli con la presenza di animali, ed anzi nell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 18.3.1968 n. 337, approvato con Decreto interministeriale del 23.4.1969 e aggiornato con successivi Decreti interministeriali, i circhi equestri sono così definiti: "Attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, **animali**. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista".

Se lo Stato consente l'attività dei circhi, pare evidente l'illegittimità di un qualsiasi Regolamento, delibera Comunale o ordinanza sindacale, che si ponga in contrasto con le finalità specifiche proprie di leggi dello Stato e ciò per il semplice principio della gerarchia delle fonti del diritto.

Stante il chiaro tenore letterale delle norme, il Comune non può interferire sulle modalità di esplicazione dell'attività circense, la quale risulta peraltro essere sottoposta a norme specifiche anche di polizia veterinaria in tema di protezione degli animali circensi; norme legislative che non possono certo essere modificate, o parzialmente abrogate, con un atto inibitivo dell'Autorità comunale.

L'esercizio dell'attività circense – dunque – non può essere soggetto a divieti laddove ricorra la presenza degli animali nelle proprie attività spettacolari (ved. T.A.R. Abruzzo – PE- Sez. I, 24/4/2009, n. 321; Toscana, Sez. I, 26/5/2008 n. 1531), esercitata nel rispetto, ovviamente, del benessere degli animali medesimi.

Per le ragioni fin qui esposte, i provvedimenti emanati da Autorità Comunali, ed aventi ad oggetto sostanzialmente il divieto di spettacoli circensi con animali, impugnati dai circhi e coadiuvati dalla scrivente, sono stati annullati dai Giudici Amministrativi (T.A.R. Trentino Alto Adige, T.A.R. Puglia, T.A.R. Sicilia, tre pronunciamenti del T.A.R. Toscana, quattro del T.A.R. Emilia Romagna, T.A.R. Abruzzo, T.A.R. Piemonte, ecc.).

In particolare il T.A.R. dell'Emilia Romagna, più volte intervenuto sulla materia dando costantemente ragione ai circhi, ha stabilito: "... la vigente normativa in materia di circhi equestri e spettacoli viaggianti: L. 18/3/1968 n. 337, all'art. 1 riconosce espressamente la funzione sociale dei circhi equestri e ne sostiene il consolidamento e lo sviluppo, stabilendo, inoltre, al successivo art. 9, l'obbligo, per le amministrazioni comunali, di individuare adeguati spazi, nell'ambito dei loro territori, per l'installazione degli impianti per l'esibizione degli spettacoli circensi. Oltre a ciò, si rileva che in nessuna parte della legge o in altre normative vigenti è stabilito alcun divieto di impiego, in detti spettacoli, di animali appartenenti a diverse specie, con conseguente palese contrasto dell'ordinanza impugnata con tale specifica vigente disciplina nazionale in materia di spettacoli circensi".

Ancora: "Secondo un indirizzo giurisprudenziale che il Collegio pienamente condivide, nell'attuale vigente ordinamento giuridico, "se è pacifico il potere dell'ente locale di disciplinare e vigilare nell'esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria sulle condizioni di igiene e

sicurezza pubblica in cui si svolge l'attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali, sanzionati anche penalmente dall'art. 727 c.p., non esiste, in contrasto, una norma legislativa che attribuisca allo stesso il potere di fissare in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso degli animali in spettacoli, ed anzi un simile intervento si pone in palese contrasto con la legge n. 337 del 1968, che tutela il circo nella sua dimensione tradizionale, implicante anche l'uso degli animali (v. T.A.R. Abruzzo –PE- Sez. I, 24/4/2009, n. 321; Toscana, Sez. I, 26/5/2008 n. 1531)".

Il T.A.R. Piemonte (sentenza depositata il 7 giugno 2013, N. 00828/2013) ha inoltre escluso che dalle Linee Guida C.I.T.E.S. si possa far discendere una limitazione ai circhi con animali: "Giova premettere che, in base alla legge n. 337 del 1968 (tuttora vigente), lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, sostenendo pertanto il consolidamento e lo sviluppo del settore (art. 1). Si consente, in particolare, l'installazione dei circhi in apposite aree comunali (anche demaniali) individuate dai singoli Comuni, mediante il successivo rilascio di "concessione" (art. 9). La successiva legge n. 150 del 1992, nel disciplinare gli aspetti penalmente rilevanti del commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (di cui alla relativa Convenzione internazionale firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata in Italia con legge n. 874 del 1975), all'art. 6, comma 6 (nel testo modificato dalla successiva legge n. 426 del 1998), ha limitato l'operatività dei divieti (e delle relative sanzioni) concernenti la detenzione di animali di specie selvatica, facendone salva – tra le altre – proprio la categoria dei circhi e delle mostre faunistiche, "sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2 della legge n. 150 del 1992 (e denominata "CITES", acronimo dell'intitolazione inglese della già citata convenzione di Washington del 1973 - Convention on International Trade in Endangered Species). Ciò ha quindi confermato, nelle intenzioni del legislatore italiano, l'atteggiamento di particolare favore per il mantenimento di spettacoli tradizionalmente incentrati sull'esibizione di animali selvatici, quali per l'appunto i circhi, nel solco della funzione sociale loro riconosciuta dalla legge del 1968".

Per le ragioni normative sin qui richiamate,

con la presente si chiede che l'Amministrazione comunale di Puegnago del Garda non voglia frapporre ostacoli di nessun genere all'attività del circo Armando Orfei.

Un eventuale divieto si configurerebbe infatti come illegittimo e gravemente lesivo del circo in questione, causando danni ingenti alla stessa e cagionando una violazione palese del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'art. 41 Cost. e del quadro normativo che regola l'attività dei circhi e ponendo le premesse per la sussistenza di vizi del provvedimento tanto in termini di violazione di legge quanto di eccesso di potere, costringendo la scrivente a tutelare il complesso in ogni opportuna sede, anche a titolo di risarcimento per i danni eventualmente subiti. Non solo. Siccome il quadro normativo e la giurisprudenza in materia non lasciano margini di dubbio, nel caso in cui l'Amministrazione comunale ponesse in essere provvedimenti ostativi all'attività del circo, la scrivente impugnerebbe il provvedimento dinnanzi al competente T.A.R., segnalando l'aggravio di spese posto a carico dell'Ente, alla competente Corte dei Conti al fine di valutare le responsabilità patrimoniali personali degli Amministratori Comunali.

Con la presente, infine, si chiede all'Ill.mo Signor Prefetto di Brescia, in qualità di rappresentante del Governo nell'ambito territoriale al quale si riferiscono i fatti oggetto della presente, nonché per le Sue funzioni di vigilanza sulle Autorità amministrative, di voler valutare l'opportunità di attivarsi al fine di evitare che l'Amministrazione comunale ponga in essere atti in contrasto con le vigenti leggi e che finirebbero per ripercuotersi pesantemente su un circo che ha, invece, tutto il diritto di operare sull'intero il territorio nazionale, compreso quello del Comune di Puegnago del Garda.

Da ultimo, considerato che viene annunciato per domani – 2 luglio – un "presidio dalle ore 9 alle ore 21 in via Nazionale";

considerato che alcune organizzazioni animaliste mettono purtroppo in atto non di rado azioni di protesta nei confronti dei circhi, che esulano da normali e accettabili manifestazioni del pensiero e sfociano anche in violenze verbali, insulti e ingiurie verso il pubblico e il personale del circo, danneggiamenti a mezzi e strutture, ed altro;

considerato che simili episodi si verificano in diverse città italiane;

tenuto conto che sono purtroppo ricorrenti in simili manifestazioni ingiurie pesantissime nei confronti del pubblico (in massima parte formato da famiglie con bambini) che si reca agli spettacoli, che assumono non di rado i connotati di vere e proprie provocazioni che potrebbero sfociare anche in comportamenti violenti e pericolosi;

onde scongiurare comprensibili reazioni da parte del pubblico stesso e arrecare grave nocumento a cose e persone;

Con la presente, l'Ente Nazionale Circhi, chiede al Signor Prefetto e al Signor Questore

- di voler assumere le determinazioni del caso;
- di voler appurare se per il presidio annunciato dal Comitato Montichiari contro Green Hill davanti al circo sia avvenuto il regolare preavviso (ex art. 18 del T.U.L.P.S n. 773/1931) da parte della organizzazione proponente;
- di voler assicurare che il presidio si tenga a debita distanza dall'ingresso del circo, dove solitamente il personale dello stesso prevede la distribuzione al pubblico di materiale informativo inerente gli spettacoli;
- di voler far sì che i manifestanti non facciano uso di mezzi sonori e fonici in quanto sarebbero di grave nocumento al benessere degli animali e potrebbero avere ripercussioni di varia natura;
- di voler assumere ogni determinazione opportuna per far sì che l'attività del circo, normata e autorizzata dallo Stato ai sensi della legge 337/68, possa svolgersi regolarmente.

Ringraziando per l'attenzione, l'occasione è gradita per porgere

Distinti ossequi

Il Presidente Antonio Buccioni

Offens Busine

Roma, 1 Luglio 2016